



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA  
DI LAZIO

DI SECONDO GRADO

SEZIONE 11

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 3690/2020

UDIENZA DEL

25/10/2023 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PERLA	PIETRO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CHIAPPINIELLO	AGOSTINO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BLASI	LUCA MARIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°

6134/2023

PRONUNCIATA IL:

25/10/2023

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

31 OTT 2023

Il Segretario

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 3690/2020  
depositato il 16/07/2020

- avverso la pronuncia sentenza n. 487/2019 Sez:4 emessa dalla Commissione  
Tributaria  
Provinciale di FROSINONE  
contro:  
COMUNE DI CASSINO  
PIAZZA DE GASPERI 03043 CASSINO

**proposto dall'appellante:**

G.E.A.V. COSTRUZIONI S.R.L.  
VIA ABATE CASSINESE N. 5 03043 CASSINO FR

**rappresentato da:**

MARRA LUISA  
VIA ABATE CASSINESE N. 5 03043 CASSINO FR

**rappresentante difeso da:**

DELLI COLLI MARIO  
VIA DEGLI EROI N. 33 03043 CASSINO FR

**difeso da:**

DELLI COLLI MARIO  
VIA DEGLI EROI N. 33 03043 CASSINO FR

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 647 IMU 2014

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Sig.ra Marra Luisa ha impugnato l'avviso di accertamento n. 647 del 07.06.2018 emesso dal Comune di Cassino, avente ad oggetto l'imposta IMU anno 2014, con cui è stato accertato l'omesso versamento relativo agli immobili, così come elencati dall'avviso stesso.

La parte privata lamenta la illegittimità dell'atto impugnato, in quanto non gli è stata riconosciuta l'esenzione dovuta prevista per i " beni merce " di cui all'art.2 comma 5 — bis del D.L. 102/2013 convertito nella legge 124/2013.

La CTP di Frosinone rigettava il ricorso.

Precisa il Giudice di primo grado che per poter beneficiare dell'esenzione dell'imposta, non occorreva soltanto essere titolari di beni merce invenduta, ma era necessario presentare la dichiarazione IMU.

Continua la CTP di Frosinone, infatti nello specifico, ulteriore condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è assolvere l'obbligo dichiarativo previsto dal comma 5bis dell'art. 2 D.L. 102 del 2013 , ai sensi del quale : " Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo , il soggetto passivo presenta a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria , apposita dichiarazione , utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica . Pertanto la contribuente, in qualità di titolare dei beni merce invenduti, per poter beneficiare della suddetta esenzione aveva l'obbligo della presentazione della Dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2014, per certificare il possesso dei requisiti previsti per tali fini dell'agevolazione, nonché l'obbligo di elencare dettagliatamente quali tra gli immobili posseduti, avessero il diritto all'esenzione. La norma ancora, prevede altresì che qualora tale adempimento venisse disatteso, decadendo il regime di esonero, il contribuente risulterebbe



accertabile per il mancato pagamento dell'IMU sia per l'anno 2014 che per la seconda rata 2013.

Nel caso di specie, la contribuente non ha presentato alcuna Dichiarazione IMU entro i termini di legge, né può provvedere a presentarla „ ora per allora.

Appella la contribuente chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di onorari e spese.

Nel merito ha riproposto gran parte delle doglianze già avanzate nel giudizio di primo grado.

Si è costituito il Comune di Cassino chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di giudizio.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello va rigettato.

Questa Corte ritiene che, come ha precisato il giudice di primo grado, per poter beneficiare dell'esenzione dell'imposta, non occorre soltanto essere titolari di beni merce invenduta, ma era necessario anche presentare la dichiarazione IMU. Nel caso di specie, la contribuente non ha presentato alcuna dichiarazione IMU entro i termini di legge, per cui come ha rilevato anche il giudice di primo grado, la contribuente non ha ottemperato alle prescrizioni previste dalla normativa richiamata nella parte in fatto del presente atto, con la conseguenza che non ha diritto ad alcuna esenzione.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria Regionale del Lazio, Sezione XI, rigetta l'appello della contribuente e la condanna alle spese di giudizio in favore del Comune di Cassino, che liquida in € 2,500,00.

Roma 25 ottobre 2023

Il Relatore  
Agostino Chiappiniello

Il Presidente  
Pietro Perla